



Le delibere di Pioltello e il diritto di libertà religiosa e di coscienza

Descrizione

Nella delibera del 19 maggio 2023 del Consiglio di Istituto del plesso scolastico *Iqbal Masih* in materia di sospensione della didattica il riferimento al *Ê»Äd al-fitr* era esplicito mentre le ragioni didattiche risultavano consequenziali e secondarie. Ma nessuno fece obiezione.

A quasi un anno di distanza sorge il caso Pioltello e la successiva delibera del marzo scorso capovolge il quadro: la delibera diviene tecnica e fondata esclusivamente su motivazioni inerenti lâ??organizzazione didattica. Che significa ciÃ²? Che nella prima la decisione di adattare il calendario scolastico Â«alle specifiche esigenze ambientaliÂ», come recita la lett. c) dellâ??art. 10 D. Lgs 297/1994 in materia di autonomia scolastica, dimostrava attenzione verso la componente musulmana della popolazione scolastica, quella che Roberto Pagani, diacono permanente della Diocesi di Milano, ha definito Â«lettura della realtÃ piÃ¹ che adeguata nel particolare contesto di PioltelloÂ».

Approccio â??buonistaâ??? Per alcuni sÃ¬, per altri semplicemente europeista, se Ã¨ vero che nel Rapporto del 2017: *Competenze per una cultura della democrazia. Vivere insieme in condizioni di paritÃ in societÃ democratiche e culturalmente diverse*, il Consiglio dâ??Europa invitava le nuove generazioni a condividere il valore Â«della diversitÃ culturaleÂ» e sviluppare lâ??Â«atteggiamentoÂ» di Â«apertura allâ??alteritÃ culturale e ad altre credenze, visioni del mondo e pratiche diverseÂ».

La seconda delibera ha tuttâ??altra genesi e motivazione. Nasce in seguito allâ??ispezione ministeriale e il richiamo alla dimensione etnico-religiosa viene del tutto omesso ad esclusivo vantaggio dei profili tecnici legati allâ??organizzazione del carico didattico e del calendario delle festivitÃ scolastiche previste a livello regionale. Le due delibere raccontano storie diverse e richiedono distinte considerazioni.

In riferimento alla prima la domanda da porsi Ã¨ se siano o no ben argomentate le dichiarazioni rilasciate da alcuni rappresentanti istituzionali: mi riferisco al Vicepresidente della Commissione Affari costituzionali della Camera, Riccardo De Corato; al Governatore della Lombardia Attilio Fontana e allâ??eurodeputata della Lega Silvia Sardone. Per il primo: Â«In Italia vige la religione cattolica e cristiana, non musulmana e islamica. Pertanto questi ultimi, si devono attenere alle regole in vigore nella nostra nazioneÂ»; per il secondo la scelta fatta dal Consiglio di Istituto Ã¨ Â«assolutamente fuori

luogo. (Poich  ) non    detto che per rispettare le feste religiose si debba chiudere una scuola (  ?)  . Infine per Silvia Sardone la decisione di chiudere la scuola    una   scelta scandalosa   di   integrazione al contrario  . Queste affermazioni meritano qualche riflessione.

In considerazione al fatto che in Italia   viga la religione cattolica      un dato indiscutibile, ma    altrettanto incontrovertibile che dall  entrata in vigore della Costituzione nel   48 la Chiesa cattolica non sia pi   Chiesa di Stato; che dal 1989 la Corte costituzionale abbia fatto assurgere al rango di   principio supremo   il principio di   laicit   da cui far discendere la natura   pluralistica   della Repubblica dove   hanno a convivere, in uguaglianza di libert  , fedi, culture e tradizioni diverse   (Corte cost. n. 440/1995); e infine che la comunit   scolastica di fede musulmana non ha affatto derogato alle regole   in vigore nella nostra nazione  , ha piuttosto beneficiato, cos   ricorda il Direttivo Nazionale dell  Associazione Nazionale dei dirigenti scolastici, dell  art. 10 comma 3 lett. c) del [D. Lgs. 16/04/1994, n. 297](#), in forza del quale il Consiglio d  Istituto ha potere deliberante per quanto concerne   l  adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali  .

Sul fatto, poi, che per rispettare una festivit   religiosa non si debba chiudere necessariamente una scuola pu   anche essere un  affermazione fondata, basti pensare agli alunni di religione ebraica ai quali viene riconosciuto il diritto di assentarsi dalla scuola senza doverne giustificare l  assenza (artt. 4 e 5 l. 101/1989). L   dove, invece, il rispetto delle festivit   religiose si traduca nella sospensione della didattica, ci  , sotto il profilo del diritto di libert   religiosa e del principio di eguaglianza, sarebbe accettabile se valesse per tutte le confessioni religiose. Ovviamente mi si obietter   che le festivit   previste dal calendario regionale sono quelle stabilite legislativamente per via pattizia e che al di fuori di tale quadro nessuna festivit   religiosa sia ammissibile. In verit   ci   non    del tutto vero. Ad esempio, grazie all  autonomia scolastica, i consigli degli istituti scolastici delle valli Valdesi hanno da sempre deliberato di sospendere l  attivit   scolastica il 17 febbraio. Da ci   lo stupore della comunit   religiosa delle valli nell  apprendere da una circolare che la **Giunta regionale** presieduta da Cirio il 30 giugno 2022 abbia vietato agli Istituti scolastici delle valli Pellice e Chisone, in piena discontinuit   con il passato, di sospendere le lezioni disconoscendo le ragioni storico-culturali specifiche del territorio. Decisione rispetto alla quale l  Assessora regionale all  istruzione, in seguito alle proteste di molti sindaci delle valli e consiglieri regionali, ha dovuto fare immediatamente retromarcia affermando che il calendario scolastico, se per un lato    un riferimento per tutti, per altro lato,   non preclude la piena autonomia delle scuole che hanno la facolt   di stabilire adattamenti al calendario, in relazione a esigenze derivanti dall  ampliamento del piano dell  offerta formativa e a specifiche esigenze ambientali. Le scuole, quindi, possono definire delle progettualit   legate a tradizioni locali o eventi strettamente collegati al proprio territorio adattandone cos   l  attivit   scolastica  .

Un calendario scolastico regionale deve dunque certamente tenere conto dell  unitariet   regionale per le famiglie e la gestione dei servizi scolastici, ma le scuole hanno il diritto di operare revisioni sull  offerta formativa al fine di preservare valori come libert  , tolleranza, pace e pluralismo ben lontani dalla ingiustificata e infondata paura dell  onda   sostituzionista   paventata dall  eurodeputata evocando l  immagine dell  integrazione capovolta.

La delibera del marzo 2024, al contrario, disegna uno scenario completamente diverso: quello dove il fattore religioso/culturale, in quanto espressione di un culto ammesso, ma mal tollerato, improvvisamente scompare facendo finta che non esista: diviene solo pi   una questione di presenza/assenza di studenti a scuola. Quali le conseguenze? Al di l   del depotenziamento sotto il

profilo dell'â??inclusivit  e delle *policy* di natura integrativa, la verit    che per gli alunni italiani di determinate minoranze ci sarebbero solo pi ¹ pause tecniche di riposo, non rilevando le ragioni per le quali non vadano a scuola, per tutti gli altri, invece, le pause continuerebbero a essere motivate da ragioni religiose e culturali.

Mi chiedo se uno scenario di questo tipo sia compatibile con i principi della Carta costituzionale e con una responsabile e matura idea di pluralismo.

Crediti foto: [Alissa De Leva](#) su [Unsplash](#)

Data di creazione

5 Aprile 2024

Autore

appu_admin